

Compensazione dei prezzi per le lavorazioni eseguite nel 2° semestre 2021 – Nota di lettura

D.M. 4 aprile 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il D.M. 4 aprile 2022, recante “*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*”.

Il decreto, così come avvenuto per le lavorazioni eseguite nel primo semestre del 2021 individua le variazioni di prezzo dei materiali “più significativi” per i quali sarà possibile procedere con le richieste di compensazione.

La norma cui far riferimento per la compensazione del secondo semestre 2021 è sempre l'art. 1-septies del D.L. 73/2021 (convertito in Legge 106/2021), per tale ragione il meccanismo sarà il medesimo già visto per il primo semestre.

Il meccanismo di compensazione

I contratti interessati dalla disciplina sono i **contratti pubblici di lavori**, affidati nell'ambito dei settori ordinari o dei settori speciali, **in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021**.

Nelle ipotesi di cui sopra le imprese potranno chiedere la compensazione del prezzo – attraverso l'invio di apposita istanza – con riguardo ai soli materiali di cui al D.M. 4 aprile 2022 per i quali il Ministero ha rilevato una variazione di prezzo superiore all'8% (o al 10% nel caso di contratti pluriennali).

Valutata la legittimità delle richieste, le stazioni appaltanti procederanno a compensare il valore eccedente l'alea individuata dalla norma (8% o 10%).

Le somme, come nel primo semestre, dovranno essere compensate in primo luogo con le risorse in possesso della stazione appaltante (nel limite del 50% delle stesse – art. 1-septies, co. 6, D.L. 73/2021) e, in caso di insufficienza di queste ultime, attraverso le risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi (di cui all'art. 1-septies, co. 8, D.L. 73/2021), rifinanziato – relativamente al secondo semestre 2021 – dalla Legge di Bilancio per il 2022 di ulteriori 100 milioni di euro.

L'istanza di compensazione

In caso di variazioni in aumento le imprese dovranno inoltrare alla stazione appaltante formale istanza di compensazione dei prezzi (come da modello allegato) **entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 4 aprile 2022 e dunque entro il 27 maggio 2022**.

Circa i contenuti dell'istanza di compensazione, restano i medesimi di cui alle istanze del primo semestre, pertanto le imprese dovranno indicare:

- I materiali da portare in compensazione (l'indicazione delle quantità di materiale utilizzato non è espressamente richiesta ma, qualora a disposizione, potrebbe essere di supporto alla stazione appaltante ai fini del calcolo delle somme da portare in compensazione);
- La categoria SOA posseduta (necessaria ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi nel caso di eventuale richiesta d'accesso da parte della stazione appaltante).

Nel caso di RTI l'istanza di compensazione dovrà essere inoltrata dall'impresa mandataria e raccoglierà le istanze delle imprese facenti parte il raggruppamento.

Ai fini della legittimità della richiesta, dovrà essere indicata la categoria SOA della sola impresa mandataria.

L'individuazione dei materiali

Il decreto 4 aprile 2022 è composto da 2 allegati contenenti il medesimo elenco di materiali ma recanti l'individuazione del prezzo medio degli stessi nelle diverse annualità dal 2003 al 2020.

Le imprese dovranno individuare lo scostamento percentuale basandosi sull'anno in cui è stata effettuata l'offerta.

Nello specifico, nel caso di offerte presentate nell'anno 2020 la tabella da prendere in considerazione è quella di cui all'allegato 1 (che reca le variazioni dei prezzi rispetto all'anno 2020); nel caso di offerte presentate negli anni precedenti al 2020 la tabella da prendere in considerazione sarà quella di cui all'allegato 2 (che reca le variazioni percentuali rispetto al secondo semestre del 2021 con riferimento alle annualità precedenti – nella tabella sono riportati i prezzi medi dei materiali sino al 2003).

Le tempistiche per i rimborsi

Con il recente D.M. 05.04.2022 (pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022), il Ministero delle Infrastrutture ha ribadito le modalità di accesso al Fondo e chiarito alcuni aspetti relativi alle tempistiche di pagamento.

Circa le modalità di accesso al Fondo, il Ministero ha ridotto il termine previsto per effettuare le richieste di accesso da parte delle stazioni appaltanti che passa da 60 a 45 giorni. Ciò dovrebbe rendere più celeri le operazioni di pagamento.

Per il resto la documentazione che la Stazione Appaltante dovrà produrre all'atto della richiesta di accesso è la medesima già vista nel primo semestre:

- Dati principali del contratto per il quale si chiede la compensazione;
- Attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 aprile 2021;
- Data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'impresa;
- Categoria (SOA) di appartenenza dell'impresa;
- Importo della compensazione richiesta dall'impresa;
- Entità delle risorse finanziarie in possesso della stazione appaltante;
- Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo.

Per quanto i dati di cui sopra siano di esclusivo interesse della Stazione Appaltante, gli stessi – seppur indirettamente – chiariscono ulteriormente i requisiti e la documentazione necessaria ai fini della legittimità della richiesta da parte dell'impresa:

- Contratto in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021;
- Certificato SOA;
- Individuazione dei materiali.

Le somme da riconoscere immediatamente

Sempre con riguardo alle tempistiche previste per i rimborsi lo scorso 5 aprile il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha diramato una circolare per invitare le stazioni appaltanti a non attendere l'erogazione delle risorse del Fondo ma di procedere al riconoscimento immediato delle somme già in loro possesso.

Si legge infatti: *“Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione (...). Ne deriva che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non*

deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile”.

Peraltro sul punto, sempre con l'obiettivo di velocizzare i pagamenti, è intervenuto anche il D.L. 21/2022 che, all'art. 23, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi – può riconoscere immediatamente il 50% delle risorse richieste dalle singole stazioni appaltanti nelle more del necessario svolgimento dell'attività istruttoria.

Il pagamento delle compensazioni di cui al primo semestre 2021

La circolare, di cui al paragrafo precedente, con la quale il Ministero ha sollecitato le stazioni appaltanti a procedere al pagamento delle compensazioni senza attendere l'erogazione delle risorse del Fondo rileva anche – e soprattutto – con riguardo ai pagamenti riferiti al primo semestre 2021.

Per tale ragione, in ipotesi di tal genere, l'impresa potrà sollecitare il pagamento alle stazioni appaltanti (per le somme ad essa spettanti) in forza di quanto previsto nella circolare.